Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 giugno 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 15 GIUGNO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980. Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 5 aprile 1979; Parte II: serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3987)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1079**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1251, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1251, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978;

Considerato che il citato decreto 26 ottobre 1977, n. 1251, presenta errori di trascrizione negli articoli 132 e 138;

Considerata pertanto la necessità di rettificare tali errori;

Visti gli atti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1251, citato nelle premesse, è rettificato come segue:

Art. 132 - la denominazione dell'insegnamento di « istituzione di aeronautica » è rettificato in quella di « istituzioni di aeronautica »;

Art. 138 - la denominazione dell'insegnamento di « catalisi industriale (..... principi di ingegneria e chimica II) » è rettificata in quella di « catalisi industriale (..... principi di ingegneria chimica II) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **186**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 149 - all'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico ed indirizzo inorganico-chimico-fisico e del corso di laurea in chimica industriale, è aggiunto l'insegnamento complementare di diritto industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **187**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:

elettrochimica dello stato solido;
elettrochimica delle interfasi;
elettrochimica dei metalli.

Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

elettrochimica delle interfasi;
elettrochimica dei metalli;
materiali per gli impianti chimici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 182

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Boselli S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un sistema per elaborazione dell'informazione di origine e provenienza Svezia la ditta Enrico Boselli, via G. Da Procida, 11, Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 28.830 di cui al mod. *B*-Import n. 5019544 rilasciato dalla sede di Milano, del Credito commerciale in data 12 dicembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Segrate tra il 26 giugno 1976 e il 1° ottobre 1976 con un ritardo, quindi, variante da un minimo di centosessantasette giorni ad un massimo di duecentosessantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493387 del 28 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha giustificato il ritardo di sdoganamento della merce con il tardivo arrivo della stessa in Italia, determinato da difficoltà di reperimento di alcune componenti elettroniche fabbricate esclusivamente da una ditta statunitense; difficoltà oggettive delle quali peraltro la ditta stessa, per i ripetuti precedenti rapporti commerciali con la fornitrice estera, era già a conoscenza all'epoca dell'ordinativo e, pertanto, avrebbe dovuto richiedere quantomeno la proroga dell'impegno valutario;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 22 marzo 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952 si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Enrico Boselli di Milano mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 28.830 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4007)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta La Riva S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero,

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 1.100 cartoni di champagne del valore complessivo di F.F. 210.000 di origine e provenienza Francia la ditta La Riva, via S. Martino, 5, Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 192.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4884431 rilasciato dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino. in Torino in data 11 aprile 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino tra il 14 novembre 1975 e il 28 novembre 1975 con un ritardo, quindi, variante da un minimo di centoottantasette giorni ed un massimo di duecentouno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione mentre, limitatamente all'importo di F.F. 24.000, è avvenuta entro i termini di validità dell'impegno stesso;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare

« Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 817639 del 18 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che detti ritardi sarebbero stati determinati da motivi di natura strettamente commerciale ovvero dal lento assorbimento della merce dal mercato interno mentre, in base al vigente ordinamento valutario i pagamenti anticipati delle importazioni sono connessi a merci destinate ad essere immesse entro breve termine sul mercato interno e, pertanto, la ditta interessata avrebbe dovuto richiedere quantomeno la proroga dell'impegno assunto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 4 febbraio 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952 si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta La Riva di Torino mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, in Torino, nella misura del 5% di F.F. 168.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4006)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Integrazione alla tabella di coefficienti di ammortamento dei beni strumentali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1974, con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni;

Tenuto conto di quanto rappresentato dalle imprese del settore dei produttori di alimenti zootecnici circa la particolarità di alcuni tipi di silos del settore di una capacità di 20 metri cubi circa collocati all'esterno dello stabilimento su supporti di ferro e di silos in plastica di capacità variante tra gli 8 ed i 15 metri cubi collocati presso clienti;

Visto il gruppo V, specie 1ª, della citata tabella che classifica i silos in genere tra i fabbricati destinati all'industria con coefficienti di ammortamento del 3%;

Considerato che per i silos di ferro o di plastica è ammissibile prevedere una vita media del cespite inferiore a quella dei silos costruiti in cemento armato e che essa vita media può prevedersi in oltre dodici anni per i silos costruiti in materiale ferroso ed in circa dieci anni per quelli in materiale plastico;

Considerato, infine, che i silos della specie di cui trattasi hanno carattere strutturale e merceologico del tutto speciale rispetto a quelli previsti nel gruppo V, specie 1ª, della menzionata tabella dei coefficienti di ammortamento;

Visto l'art. 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Decreta:

La tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali, gruppo V, specie 1ª, è integrata con le seguenti voci da inserire dopo la voce « Fabbricati destinati alla industria »:

« Silos in materiale ferroso, 8%
Silos in materiale plastico, 10% ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

(5396)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

Rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per L. 243.999.301.449, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., e dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1978.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, recante finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., ed, in particolare, l'art. 8, il quale dispone che: *a*) per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'A.I.M.A., il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti; *b*) in relazione a tali anticipazioni, il Ministro del tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito di cui determinerà il tasso d'interesse nonché la durata massima ed i termini di rimborso;

Visto il proprio decreto n. 211791/66-I-16-A del 26 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 292, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della citata legge n. 144, è stato disposto il rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per l'importo nominale di L. 210.449.397.500 con scadenza 1° aprile 1979, in corrispondenza dell'anticipazione per pari ammontare ottenuta dalla Banca d'Italia medesima;

Visto, in particolare, l'art. 2 del ricordato decreto ministeriale, il quale dispone che alla scadenza del 1° aprile 1979, qualora i certificati speciali di credito non siano stati rimborsati per effetto dei versamenti di cui all'articolo stesso, saranno rinnovati mediante rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati speciali di credito, al tasso d'interesse, per la durata e con termini di rimborso da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro;

Ritenuta l'opportunità, attesa l'attuale situazione, di avvalersi della predetta facoltà e, quindi, di procedere al rinnovo dei cennati certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia, e previo accordo con questa;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, e con impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 211791/66-I-16-A in data 26 aprile 1978, meglio indicato in premessa, il rinnovo dei certificati speciali di credito ivi previsti mediante rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati per un importo, in valore nominale, di L. 243.999.301.449 alle seguenti condizioni:

prezzo di collocamento: L. 86,25 per ogni cento lire di capitale nominale, al netto dell'importo dei dietimi d'interesse, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1979;

tasso d'interesse annuo: 10% pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, con godimento dal 1° luglio 1979;

durata: dal 1° luglio 1979 al 1° luglio 1989;

rimborso: in dieci quote annuali, a partire dal 1° luglio 1980.

Art. 2.

I certificati di credito, del taglio unitario di lire un milione, sono riuniti in dieci serie, contrassegnate da numerazione progressiva, di cui nove da lire 25 miliardi ciascuna ed una non intera da L. 18.999.301.449, e sono rappresentati da dieci titoli di cui nove da lire 25 miliardi cadauno ed uno da L. 18.999.301.449.

A richiesta i titoli suddetti potranno successivamente essere frazionati in tagli di importo minore e comunque non inferiori ad un milione, nonché riuniti fino all'importo massimo di una serie intera.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio recante le caselle per le annotazioni dell'avvenuto pagamento degli interessi.

Sul corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto litograficamente un disegno rappresentante un campo al momento della raccolta delle messi e dei frutti; in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, dall'alto verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'A.I.M.A. » « LEGGE 31 MARZO 1971, N. 144 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1979-1989 » « OTTAVA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnati al certificato, del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse e per l'intestazione del certificato alla Banca d'Italia.

Il corpo del titolo chiude con la citazione degli estremi del presente decreto ministeriale e, in fondo, con l'indicazione della data, con la dicitura « IL MINISTRO » e con il bollo a secco da apporsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il rovescio del corpo del certificato reca stampati, in alto, gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Il foglio recante le caselle, stampate a destra del corpo del titolo, è composto da venti caselle, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. Sul rovescio di tale foglio è posta, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO, DI TRAMUTAMENTO E DI TRASFERIMENTO ».

Su ciascuna casella sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% 1979-1989 » « LEGGE 31 MARZO 1971, N. 144 » « OTTAVA EMISSIONE ». Seguono poi l'indicazione del valore nominale del titolo, la data di pagamento degli interessi semestrali e l'importo relativo. Nell'angolo a destra in basso è indicato il numero della casella; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

La carta a fondo filigranato è colorata in giallo avorio. Le leggende del corpo dei titoli e delle caselle sono stampate in calcografia; la serie ed il numero sul prospetto del corpo dei titoli nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito saranno corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima rata sarà pagata il 1° gennaio 1980 e l'ultima il 1° luglio 1989.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari in dieci annualità da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, secondo l'unito piano di ammortamento.

La prima annualità sarà pagata il 1° luglio 1980 e l'ultima il 1° luglio 1989.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, dei certificati di credito, in relazione ai versamenti che affluiranno al bilancio dello Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'A.I.M.A. a carico della gestione finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144.

I rimborsi anticipati parziali, qualora venissero effettuati prima delle scadenze previste dal piano di ammortamento, comporteranno a carico del possessore dei certificati di credito un interesse pari a quello portato dai certificati medesimi, da calcolarsi dal giorno successivo a quello dell'incasso della somma rimborsata anticipatamente fino a quello di scadenza della rata semestrale di interesse. L'importo relativo verrà detratto dalla semestralità o dalle semestralità di interessi indicate nel piano di ammortamento dei certificati di credito con scadenza successiva alla data del rimborso anticipato.

In relazione ai rimborsi parziali anticipati effettuati, verrà di conseguenza automaticamente variato l'allegato piano di ammortamento dei certificati di credito.

Le occorrenti variazioni saranno altresì indicate sui titoli in parola mediante stampigliatura o apposito affogliamento.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1979 faranno carico al cap. 4671 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per interessi relativo al 1979 è di L. 12 miliardi 199.965.070.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 274

PIANO DI RIMBORSO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO PER L'IMPORTO IN VALORE NOMINALE DI L. 243.999.301.449, AL TASSO D'INTERESSE ANNUO DEL 10%, EMESSI A TERMINE DELL'ART. 2, COMMA SECONDO, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 211791/66-I-16-A IN DATA 26 APRILE 1978 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1971, N. 144, RECANTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'A.I.M.A. TALE PIANO POTRA' VARIARE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 6 DEL PRESENTE DECRETO.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-1-1980	12.199.965.070	—	243.999.301.449
1-7-1980	12.199.965.070	18.999.301.449	225.000.000.000
1-1-1981	11.250.000.000	—	—
1-7-1981	11.250.000.000	25.000.000.000	200.000.000.000
1-1-1982	10.000.000.000	—	—
1-7-1982	10.000.000.000	25.000.000.000	175.000.000.000
1-1-1983	8.750.000.000	—	—
1-7-1983	8.750.000.000	25.000.000.000	150.000.000.000
1-1-1984	7.500.000.000	—	—
1-7-1984	7.500.000.000	25.000.000.000	125.000.000.000
1-1-1985	6.250.000.000	—	—
1-7-1985	6.250.000.000	25.000.000.000	100.000.000.000
1-1-1986	5.000.000.000	—	—
1-7-1986	5.000.000.000	25.000.000.000	75.000.000.000
1-1-1987	3.750.000.000	—	—
1-7-1987	3.750.000.000	25.000.000.000	50.000.000.000
1-1-1988	2.500.000.000	—	—
1-7-1988	2.500.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
1-1-1989	1.250.000.000	—	—
1-7-1989	1.250.000.000	25.000.000.000	—

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ace - Articoli calzature espansi, in Fognano di Brisighella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ace - Articoli calzature espansi di Fognano di Brisighella (Ravenna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ace - Articoli calzature espansi di Fognano di Brisighella (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5416)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Rideterminazione, per la campagna 1979, di alcuni termini di scadenza stabiliti con il decreto ministeriale 31 marzo 1979 recante disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1075/78 della commissione del 23 maggio 1978 recante modifiche al regolamento (CEE) n. 1726/70;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulle disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 1019/79 della commissione del 23 maggio 1979 che ha prorogato, per la campagna tabacchicola 1979, i termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1075/78 sopra richiamato;

Decreta:

Il termini previsti negli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 31 marzo 1979 di cui in premessa, sono così rideterminati, per la campagna tabacchicola 1979:

1) la data per la stipulazione del contratto di coltivazione indicata all'art. 5, primo comma, è prorogata sino al 30 giugno 1979;

2) le date stabilite all'art. 6, primo comma, lettera *a*), per la consegna dei contratti di coltivazione e delle

dichiarazioni ad essi assimilate, ai compartimenti A.I.M.A.-Tabacco, al fine della registrazione da effettuarsi entro il 1° agosto 1979, sono rinviate al 6 luglio 1979.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(5528)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nel comune di Castelnuovo Berardenga.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni operanti nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° febbraio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui allo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5412)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, in Terni, Villaggio Italia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Celi Oreste, con sede in Terni, Villaggio Italia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, con sede in Terni, Villaggio Italia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5415)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imas, in S. Zenone degli Ezzelini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Imas di S. Zenone degli Ezzelini (Treviso);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imas di S. Zenone degli Ezzelini (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5414)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1979, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate con raccolta sul mercato internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto, in particolare, l'art. 18, quarto comma, della stessa legge il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il CICR;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1976, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, ecc., nonchè a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale si è provveduto a disciplinare l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 9 del citato decreto, i quali fissano le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori;

Ritenuto che a termine del citato art. 3 la variazione o la conferma delle commissioni stesse sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro sentita la Banca d'Italia e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha proposto che per il corrente anno le commissioni in parola vengano confermate nella stessa misura dell'anno precedente;

Ritenuto che tale proposta può essere condivisa e occorrendo provvedere in merito;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 resta pari:

a) all'1,60% annuo per i finanziamenti all'esportazione effettuati con mezzi finanziari reperiti sul mercato internazionale;

b) all'1,60% annuo per le operazioni di smobilizzo « pro solvendo », qualora il titolo venga ceduto dall'intermediario creditizio con girata piena; la commissione è ridotta all'1% annuo qualora il titolo venga ceduto senza garanzia dall'intermediario;

c) all'1% « una tantum » per le operazioni di smobilizzo « pro soluto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5432)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978, 18 dicembre 1978 e 8 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5418)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Generalmoda di Torino;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda di Torino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda di Torino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5413)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5417)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1979.

Proroga fino al 2 aprile 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met., stabilimento di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Co.Met., stabilimento di Taranto;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met., stabilimento di Taranto, è prolungata fino al 2 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5511)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1979.

Approvazione del contrassegno da rilasciare, dai comuni, agli aventi diritto in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, con il quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 della predetta legge n. 118;

Considerato che l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 prevede che ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta venga ralasciato dai comuni uno speciale contrassegno da apporre sui veicoli da essi utilizzati;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione del prototipo di contrassegno in parola nei termini e con le modalità stabilite dal citato art. 6 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 384;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il prototipo di contrassegno che dovrà essere rilasciato agli aventi diritto in applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, citato nelle premesse.

Art. 2.

Il contrassegno deve avere la forma, le caratteristiche, le dimensioni e i colori di cui al modello allegato al presente decreto ed è valido per tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1979

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

Il Ministro dei trasporti
PRETI

Fac-simile del contrassegno da apporre sui veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. - Formato cm 10 × 12. - Fondo color arancione. - Cornice, iscrizioni e simbolo in color nero.

(5399)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca plastici, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Covalca plastici di Pomezia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca plastici di Pomezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5509)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Proroga fino al 1° luglio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met., stabilimento di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Co.Met., stabilimento di Taranto;

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1979 e 9 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met., stabilimento di Taranto, è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5512)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Proroga fino al 3 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, in Milano, stabilimento di Borgo Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Borgo Piave (Latina);

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Borgo Piave (Latina), è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5510)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vendita della seconda quota di circa 5.000 tonnellate di carne bovina congelata a termini del regolamento (CEE) n. 542/79.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) rende noto che, a termini del regolamento (CEE) n. 542/79, del decreto ministeriale 24 marzo 1979 e del D.P.A. 2 aprile 1979, viene posta in vendita, a decorrere dal giorno 4 luglio 1979, la seconda quota di 5.000 tonnellate di carne bovina congelata con osso di cui al richiamato regolamento comunitario, composta da:

quarti anteriori di vitellone di prima qualità	circa tonn. 3.000
quarti anteriori di vitellone di seconda qualità	» » 1.000
quarti posteriori di vitellone di prima qualità	» » 900
quarti posteriori di vitelloni di seconda qualità	» » 100
Totale .	circa tonn. 5.000

Delle complessive tonnellate 4.000 di quarti anteriori di vitelloni di prima e seconda qualità tonnellate 2.000 sono disponibili per domande di acquisto di soli quarti anteriori e tonnellate 2.000 per le domande di acquisto di quarti posteriori e quarti anteriori nel rapporto previsto dall'art. 3, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 542/79.

(5534)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 23 maggio 1979. Programma di utilizzazione di 215 miliardi di lire per il 1979 per interventi straordinari nei porti, ai sensi della legge n. 366/1974.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto che l'art. 34 della legge predetta, recante disposizioni in materia di opere pubbliche, autorizza, fra l'altro, per l'anno 1979 la spesa di 250 miliardi di lire per interventi straordinari concernenti la costruzione e sistemazione dei porti e di altre opere marittime, di cui lire 215 miliardi da utilizzare secondo i criteri degli articoli 4 e 6 della legge 6 agosto 1974, n. 366;

Visti i pareri della commissione permanente per i lavori pubblici e le comunicazioni del Senato e di quella per i trasporti della Camera dei deputati, emessi rispettivamente in data 12 e 19 aprile 1979;

Invita

ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 366 del 1974, i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile a definire, sentite le regioni direttamente interessate, lo stralcio 1979 del programma triennale di opere portuali e marittime e a darvi esecuzione con ogni possibile sollecitudine.

Il programma di utilizzazione dei 215 miliardi di lire per il 1979 dovrà conformarsi alle seguenti direttive:

gli stanziamenti, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 366 del 1974, dovranno essere destinati per non meno del 90% alle necessità dei porti di seconda categoria, I classe, il cui traffico commerciale, olii minerali esclusi, abbia superato il milione di tonnellate.

Le restanti disponibilità saranno destinate agli altri porti commerciali di competenza dello Stato;

saranno considerati prioritariamente:

a) gli scali che hanno una preminente funzione internazionale anche in relazione ai traffici di transito;

b) i porti del Mezzogiorno continentale e delle isole ai quali, tenuto conto della situazione economica ed occupazionale nei territori meridionali e dei tempi ormai ristretti per l'avvio del programma nell'anno in corso, sarà destinato, per il 1979, il 50% degli stanziamenti di lire 215 miliardi;

riguardo ai tipi di intervento da realizzare, si dovrà dare rilievo essenzialmente a quelli tendenti a soddisfare le esigenze:

a) della sicurezza, mediante opere di riparazione, ristrutturazione e consolidamento delle opere portuali, specie foranee;

b) del completamento delle opere già iniziate, secondo criteri di unitarietà e funzionalità;

c) di nuove opere di potenziamento e strutture di raccordo.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
VISENTINI

(5434)

Deliberazione 23 maggio 1979. Interventi urgenti ed indispensabili da attuare nell'aeroporto di Palermo-Punta Raisi, ai sensi della legge n. 825 del 1973.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

Visto il programma di interventi urgenti ed indispensabili da attuarsi negli aeroporti aperti al traffico civile, approvato, ai sensi della legge anzidetta, dai Ministri dei trasporti e della difesa, in base alle direttive emanate dal CIPE il 22 febbraio 1974;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1976, con la quale si è espresso parere favorevole al piano delle opere relativo all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi;

Tenuto conto che tale programma prevedeva la spesa di lire 6.000 milioni, successivamente elevati a lire 10.200 milioni per effetto del rifinanziamento disposto con decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il piano predisposto, a modifica del precedente, dal Ministero dei trasporti, in considerazione della particolare necessità ed urgenza di realizzare per lo scalo di Palermo-Punta Raisi, le seguenti opere, fermo restando l'ammontare globale della spesa:

A) *Opere assolutamente indispensabili:*		
collegamenti radiotelefonici, video per comunicazioni di emergenza nonché apparecchiature e collegamenti elettrici, telegrafici e di telecomando connessi con la sicurezza aeroportuale	L.	420.000.000
impianti tecnologici per sistemazione ecologica dell'aeroporto	»	380.000.000
B) *Opere urgenti:*		
aerostazione passeggeri, compresi viabilità e parcheggio auto - contributo parziale . .	»	5.200.000.000
Totale . . .	L.	6.000.000.000
rifinanziamento (70%)	»	4.200.000.000
Totale . . .	L.	10.200.000.000

Udita la relazione del Ministro dei trasporti;

Esprime parere favorevole

alla realizzazione delle opere di cui alle premesse.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
VISENTINI

(5435)

Deliberazione 23 maggio 1979. Approvazione, nell'ambito del piano di rinascita della Sardegna, del programma di sviluppo economico e sociale per l'anno 1979 e del relativo programma di intervento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna, emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 172 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha affidato al CIPE, tra l'altro, il compito di stabilire i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e di approvare i programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita della Sardegna;

Visto il programma di sviluppo economico e sociale per l'anno 1979 ed il programma di intervento ad esso relativo, trasmesso dalla presidenza della giunta di detta regione alla segreteria del CIPE con nota n. 102/689 del 21 maggio 1979 ed approvato dal consiglio regionale in data 18 maggio 1979;

Tenute presenti le considerazioni formulate dalla regione;

Delibera:

E' approvato, nell'ambito del piano di rinascita della Sardegna, il programma di sviluppo economico e sociale per l'anno 1979 ed il programma di intervento ad esso relativo di cui alle premesse.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
VISENTINI

(5436)

Deliberazione 23 maggio 1979. Ripartizione fra le regioni a statuto ordinario dei fondi per l'edilizia scolastica

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 412/75 che dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc. e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e la indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982, e sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, che ha espresso parere nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto l'art. 3, quinto comma, della predetta legge numero 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Visto l'art. 6, quarto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che nell'ambito della suddetta assegnazione triennale si provveda annualmente ad un'erogazione di fondi alle regioni in misura pari al 5% delle assegnazioni stesse per sopperire alle spese d'avvio dell'intervento;

Considerato che occorre ripartire l'anticipo del 5% sulla disponibilità finanziaria del 1978 compresa nel secondo programma triennale e su quella del 1979 fra le regioni a statuto ordinario;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Delibera:

La somma complessiva di L. 14.656.331.200, corrispondente all'anticipo del 5%, è ripartita fra le regioni a statuto ordinario come segue:

Regioni	Somme (in lire) 1978	1979
Piemonte	211.736.250	846.945.000
Lombardia	456.609.200	1.826.436.850
Veneto	221.554.950	886.219.700
Liguria	76.703.800	306.815.150
Emilia-Romagna	170.559.350	682.237.250
Toscana	171.662.450	686.649.850
Umbria	38.178.600	152.714.600
Marche	77.103.300	308.413.300
Lazio	323.684.050	1.294.736.150
Abruzzo	70.975.950	283.903.700
Molise	18.134.700	72.538.700
Campania	467.523.950	1.870.095.850
Puglia	422.464.800	1.689.859.300
Basilicata	45.702.650	182.810.550
Calabria	158.672.250	634.689.000
Totali	2.931.266.250	11.725.064.950

La predetta erogazione del 5% per il 1978 e il 1979, sarà effettuata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica soltanto nei confronti di quelle regioni che avranno provveduto ad approvare il programma triennale di edilizia scolastica 1978-80 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 412/75, e nei cui confronti saranno stati emessi, nel frattempo, i decreti interministeriali di attribuzione dei fondi ex art. 3, quinto comma, della legge n. 412/75.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1978 e per l'anno 1979.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
VISENTINI

(5437)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 12 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,55	854,55	854,50	854,55	854,450	854,55	854,45	854,55	854,55	854,55
Dollaro canadese	727 —	727 —	727 —	727 —	723,85	727 —	727 —	727 —	727 —	727 —
Marco germanico	446,25	446,25	446,22	446,25	446,50	446,25	446,32	446,25	446,25	446,25
Fiorino olandese	407,36	407,36	407,40	407,36	407,40	407,36	407,20	407,36	407,36	407,35
Franco belga	27,781	27,781	27,78	27,781	27,80	27,78	27,785	27,781	27,781	27,78
Franco francese	192,90	192,90	192,85	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90
Lira sterlina	1771,10	1771,10	1770 —	1771,10	1771,45	1771,10	1771,15	1771,10	1771,10	1771,10
Lira irlandese	1685,50	1685,50	1686 —	1685,50	1685,92	—	1686,50	1685,50	1685,50	—
Corona danese	154,77	154,77	154,85	154,77	154,95	154,77	154,77	154,77	154,77	154,77
Corona norvegese	164,10	164,10	164,18	164,10	164,07	164,10	164,10	164,10	164,10	164,10
Corona svedese	194,57	194,57	194,57	194,57	194,57	194,57	194,54	194,57	194,57	194,57
Franco svizzero	492,67	492,67	492,70	492,67	492,97	492,72	492,56	492,67	492,67	492,62
Scellino austriaco	60,528	60,528	60,60	60,528	60,58	60,52	60,56	60,528	60,528	60,52
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,15	17,20	17,16	17,20	17,10	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,918	12,918	12,93	12,918	12,92	12,91	12,923	12,918	12,918	12,91
Yen giapponese	3,89	3,89	3,9175	3,89	3,88	3,89	3,887	3,89	3,89	3,89

Media dei titoli del 12 giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,650
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	82,675
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	79,225
» 6 % » » 1972-87	78,500
» 9 % » » 1975-90	85 —
» 9 % » » 1976-91	85,700
» 10 % » » 1977-92	88,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,175
» » » » 1-10-1979	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,950
» » » » 1- 3-1978/80	100,850
» » » » 1- 6-1978/80	100,950
» » » » 1- 8-1978/80	100,950
» » » » 1-12-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,850
» » » 10 % 1- 1-1981	97,650
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,850
» » » 12 % 1-10-1987	96,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	854,50
Dollaro canadese	727 —
Marco germanico	446,285
Fiorino olandese	407,280
Franco belga	27,783
Franco francese	192,90
Lira sterlina	1771,125
Lira irlandese	1686 —
Corona danese	154,77
Corona norvegese	164,10
Corona svedese	194,555
Franco svizzero	492,59
Scellino austriaco	60,544
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	12,92
Yen giapponese	3,888

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di filosofia del diritto, diritto penale, istituzioni di diritto pubblico, istituzioni di diritto privato, diritto del lavoro, procedura penale, storia del diritto romano, diritto commerciale e dottrina generale del processo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filosofia del diritto;
2) diritto penale;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4) istituzioni di diritto privato;
5) diritto del lavoro;
6) procedura penale;
7) storia del diritto romano;
8) diritto commerciale;
9) dottrina generale del processo,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5593)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La variazione percentuale registrata dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di maggio 1979 rispetto al mese di maggio 1978 risulta pari a 14,5 (quattordici virgola cinque).

(5517)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Almenno S. Salvatore

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicata. Con la stessa deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al suddetto piano:

deliberazione 27 marzo 1979, n. 22594: comune di Almenno S. Salvatore (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 luglio 1977, n. 32 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazioni consiliari 30 gennaio 1978, n. 2, 1° febbraio 1978, n. 3, 6 febbraio 1978, n. 4, 8 febbraio 1978, n. 5 e 13 febbraio 1978, n. 6).

(5111)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Costa de' Nobili

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato:

deliberazione 3 aprile 1979, n. 22779: comune di Costa de' Nobili (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 luglio 1977, n. 119).

(5369)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Castel Goffredo, Sospiro e Tromello

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 3 aprile 1979, n. 22790: comune di Castel Goffredo (Mantova);
deliberazione 3 aprile 1979, n. 22793: comune di Sospiro (Cremona);
deliberazione 3 aprile 1979, n. 22797: comune di Tromello (Pavia).

(5110)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Erbusco, Bosisio Parini, Roncoferraro, Vittuone, Figino Serenza e Grumello Cremonese.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 3 aprile 1979, n. 22791: comune di Erbusco (Brescia);
deliberazione 3 aprile 1979, n. 22792: comune di Passirano (Brescia);
deliberazione 3 aprile 1979, n. 22794: comune di Bosisio Parini (Como);
deliberazione 3 aprile 1979, n. 22795: comune di Roncoferraro (Mantova);
deliberazione 3 aprile 1979, n. 22796: comune di Vittuone (Milano);
deliberazione 3 aprile 1979, n. 22798: comune di Figino Serenza (Como);
deliberazione 3 aprile 1979, n. 22799: comune di Grumello Cremonese (Cremona).

(5311)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Linarolo, Verrua Po, Masate, Puegnago del Garda e Castiglione Olona.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 10 aprile 1979, n. 22945: comune di Linarolo (Pavia);
deliberazione 10 aprile 1979, n. 22946: comune di Parè (Como);
deliberazione 10 aprile 1979, n. 22947: comune di Verrua Po (Pavia);
deliberazione 10 aprile 1979, n. 22948: comune di Masate (Milano);
deliberazione 10 aprile 1979, n. 22949: comune di Puegnago del Garda (Brescia);
deliberazione 3 maggio 1979, n. 22789: comune di Castiglione Olona (Varese).

(5359)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, a quattro posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 28 novembre 1935,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 943;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;
Vista la legge 22 maggio 1971, n. 368;
Accertato che nel ruolo dei magistrati della giustizia militare risultano disponibili quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di uditore giudiziario militare.

Al suddetto concorso possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non abbiano superato il 35° anno di età.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento ed abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 9ª Divisione - 1ª Sezione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità a pena di esclusione dal concorso:

1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) i documenti annessi alla domanda;
4) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;
5) il loro preciso recapito;
6) l'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale l'interessato presta servizio.

Qualora i candidati si trovino alle armi dovranno indicare anche la loro abituale residenza civile, anteriormente alla chiamata alle armi.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i titoli e le eventuali pubblicazioni posseduti, anche i seguenti documenti:

1) certificato medico, su carta da bollo rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato e dal dirigente il servizio sanitario di una delle tre Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un medico militare in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria a cui appartiene l'ufficiale medico.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

2) documento in bollo concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

3) stato matricolare integrale in bollo rilasciato dal Ministero di appartenenza.

Inoltre i concorrenti eventualmente in possesso dei titoli di preferenza previsti dalla legge dovranno produrre la relativa documentazione dimostrativa.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della difesa richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 5.

Il Ministro, con decreto motivato, può disporre l'esclusione del candidato dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice — da nominare con successivo decreto ministeriale — sarà composta dal procuratore generale militare, presidente e, quali membri, da un sostituto procuratore generale militare e da un consigliere della Corte suprema di cassazione, giudice del Tribunale supremo militare. Disimpegnerà le funzioni di segretario un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 7.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo, ciascun componente la commissione disporrà di dieci punti per ognuno dei concorrenti.

La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per tre e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente. L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti sarà osservato quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente, fra l'altro, la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con la qualifica di uditore giudiziario militare. Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Se i vincitori del concorso abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal periodo di prova e saranno senz'altro nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, oltre agli assegni di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1979
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 364

(5316)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a trentadue borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1979 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di trentadue borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendano compiere, in Italia o all'estero, studi e ricerche di ordine epidemiologico, clinico e sperimentale ed organizzativo, aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della sanità pubblica in materia di tumori, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, tossicosi da stupefacenti, alcoolismo ed epilessia.

L'importo di ciascuna borsa è fissato come segue:

a) in L. 1.500.000 e per la durata di cinque mesi da fruirsi in Italia presso istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nazionali o altri istituti scientifici pubblici, nonché presso ospedali regionali, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) in L. 1.300.000 e per la durata di tre mesi, da fruirsi all'estero, in Paesi europei, presso istituti universitari o altri istituti scientifici;

c) in L. 1.800.000 e per la durata di tre mesi, da fruirsi all'estero, in Paesi extraeuropei, presso istituti universitari o altri istituti scientifici.

Delle suddette borse, quattordici sono riservate a coloro che intendano svolgere le ricerche presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nazionali, e a personale appartenente ai predetti istituti che intenda seguire studi in Italia e all'estero.

Le quattordici borse di studio riservate, di cui al precedente comma, sono ripartite come appresso:

Per l'Italia:

tumori	3
errori congeniti del metabolismo	3
epilessia	1
Totale	7

Per l'estero, in Paesi europei:

tumori	2
Totale	2

Per l'estero, in Paesi extraeuropei:

tumori	2
errori congeniti del metabolismo	1
epilessia	2
Totale	5

Le restanti diciotto borse di studio sono ripartite come appresso:

Per l'Italia:

tumori	2
cardiopatie congenite	1
alcoolismo	1
diabete	1
errori congeniti del metabolismo	1
disendocrinie degli apparati genitali	1
tossicosi da stupefacenti	1
epilessia	2
Totale	10

Per l'estero, in Paesi europei:

tumori	2
cardiopatie congenite	1
Totale	3

Per l'estero, in Paesi extraeuropei:

tumori	2
leucemie	1
malattie sociali genetiche	1
epilessia	1
Totale	5

Ove il numero delle borse di studio attribuite per alcune delle discipline sopra elencate risultasse inferiore a quello delle borse di studio messe a concorso, la commissione di cui al successivo art. 6 si riserva la facoltà di assegnare le borse non conferite ad altri concorrenti risultati idonei seguendo criteri di massima predeterminati e comunque aventi per riferimento il punteggio massimo conseguito. Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i medici dipendenti dal Ministero della sanità e di altre amministrazioni statali.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso i sanitari che abbiano già fruito delle borse di studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249. Tuttavia potranno eccezionalmente essere ammessi al concorso, per una seconda volta soltanto, i candidati i cui studi siano ritenuti meritevoli di completamento o di proseguimento.

Art. 3.

Gli aspiranti alle borse di studio possono produrre una sola domanda e per una sola delle materie messe a concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Art. 4.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non oltre dieci anni;

c) abilitazione all'esercizio professionale;

d) iscrizione all'albo;

e) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1) in cui, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se abbiano riportato o meno condanne penali;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare;

4) che all'atto della presentazione della domanda non godono di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

5) che non hanno rapporti di dipendenza o d'altra natura, che comportino retribuzione, con l'istituto prescelto;

6) che si impegnano a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. Gli aspiranti alle borse di studio per l'estero, di cui al terzo comma, art. 1 del presente bando dovranno indicare l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di appartenenza.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre, pena l'esclusione dal concorso:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dello istituto presso cui intendono friure delle borse di studio;

c) esposizione, in triplice copia, firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare, nonchè eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa. Ciascuna pubblicazione dovrà essere prodotta in triplice esemplare.

I documenti dovranno essere elencati su di un foglio redatto in duplice copia.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotto dallo stesso non munite delle firme all'uopo necessarie, sono da considerare nulli e pertanto non regolarizzabili.

Art. 6.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale, costituita a norma del successivo art. 7 stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per il programma di studio prodotto dal candidato;

25 punti per i titoli di carriera;

15 punti per i titoli accademici e di studio;

10 punti per i titoli scientifici e pubblicazioni.

Al servizio prestato presso i centri per le malattie sociali di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, relativamente alla materia oggetto della borsa di studio, verrà attribuito un punteggio maggiorato.

A giudizio insindacabile della commissione, saranno dichiarati non idonei i candidati i cui programmi di studio non rispondono alle caratteristiche ed alle finalità previste dall'articolo 1, primo comma del presente bando di concorso.

Art. 7.

La commissione sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

E' in facoltà del presidente di aggregare alla commissione per l'esame di particolari aspetti afferenti all'oggetto delle borse di studio, uno o più esperti nelle materie in questione.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per i dipendenti statali con funzioni dirigenziali si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro della sanità approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei, formulate dalla commissione giudicatrice e provvede all'assegnazione delle borse di studio.

Art. 9.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse di studio il Ministro della sanità potrà attribuire le borse stesse ad altri concorrenti risultati idonei, seguendo criteri di massima predeterminati.

Art. 10.

I vincitori delle borse di studio inizieranno le ricerche alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione. I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale servizi medicina sociale, nel termine di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita;

2) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

3) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

4) certificato d'iscrizione all'albo;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di godimento dei diritti civili;

7) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 11.

Tanto l'inizio quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale servizi medicina sociale, direttamente dagli interessati quando la borsa di studio viene fruita presso istituti aventi sede nel territorio nazionale e a mezzo dell'autorità consolare, ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 12.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di studio, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale servizi medicina sociale, una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività da lui svolta ed i risultati conseguiti.

Art. 13.

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato al termine del periodo stabilito mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

Art. 14.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in L. 50.000.000 gravera sul cap. 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1979
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 69

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi medicina sociale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . nato a . . il . . residente a . (prov. di . .) in via . . n. . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di in data . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 giugno 1979 per il conferimento di borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso . . per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) breve esposizione del piano di lavoro e degli scopi che il lavoro stesso intende perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di non fruire presentemente di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

d) di non aver alcun rapporto di dipendenza o di altra natura, che comportino retribuzioni, con l'ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi . .,

f) di appartenere all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di . . (da specificare soltanto dai candidati di cui al III comma dell'art. 1 del bando di concorso).

Il sottoscritto indica ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso il seguente recapito . . . . n. telefonico . .

Data, . .

Firma . . . . .

(5463)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a milletrentacinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale assunto ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1979, pubblica la graduatoria di merito e quel'. dei vincitori del concorso, per esami, a milletrentacinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale assunto ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1976.

(5537)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Udine (rettifica).

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 dell'8 giugno 1979, si comunica che le prove scritte del concorso a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Udine, fissate erroneamente per i giorni 27 e 26 luglio 1979 alle ore 8,30 in Udine, palazzo Antonini, via Antonini n. 8, avranno luogo sempre alle ore 8,30 in Udine, palazzo Antonini, via Antonini n. 8, ma nei giorni 25 e 26 luglio 1979.

(5540)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale medica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di I grado o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dl presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(5538)

Concorso a sei posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di ostetrica in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rap-

porto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(5539)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, a due posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 novembre 1978 il decreto ministeriale 24 luglio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, a due posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 19 ottobre 1977.

(4286)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a duecentosettantaquattro posti di documentalista e aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che nei giorni 21 e 22 dicembre 1979, con inizio alle ore 8, avranno luogo in Roma le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecentosettantaquattro posti di documentalista e aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, bandito con decreto ministeriale 18 febbraio 1978 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 10 luglio 1978.

Le prove avranno luogo a Roma.

I candidati sono tenuti a presentarsi ad una delle seguenti sedi secondo la lettera iniziale del proprio cognome (le donne coniugate devono tenere conto del cognome di nascita):

palazzo dello sport, viale dell'Umanesimo, Roma-Eur: per i candidati le cui iniziali dei cognomi siano comprese tra le lettere A e K;

locali della Fiera di Roma, viale Cristoforo Colombo: per i candidati le cui iniziali siano comprese tra le lettere L e O;

palazzo dei congressi, piazzale Kennedy, Roma-Eur: per i candidati le cui iniziali dei cognomi siano comprese tra le lettere P e S;

sala Auditorium della tecnica, viale dell'Astronomia, 30, Roma-Eur: per i candidati le cui iniziali siano comprese tra le lettere T e Z.

Le prove si svolgeranno nel seguente ordine:

21 dicembre 1979: svolgimento di un tema di cultura generale a scelta del candidato tra:

1) storia politica d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai nostri giorni;

2) storia letteraria e artistica d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai nostri giorni;

22 dicembre 1979: traduzione, con l'aiuto del dizionario, di un brano narrativo di senso compiuto da una lingua scelta dal candidato tra latino, inglese, francese, tedesco.

(5371)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 491/Sanità in data 1° ottobre 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in comuni della provincia di Bergamo al 30 novembre 1972;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee rassegnati, a conclusione delle operazioni concorsuali, dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 186/SAN/BG del 9 gennaio 1976 e successivamente modificata con proprio decreto n. 89/SAN/BG del 25 settembre 1978;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee:

1. Vismara Maria . . . . . . punti 65,99 su 120
2. Mantovani Olga . . . . . . » 58,63 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 16 marzo 1979

p. *Il presidente*: MELONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 21/SAN/BG del 16 marzo 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1972;

Viste le istanze delle candidate idonee, da cui risultano le indicazioni delle sedi di preferenza dei posti messi a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 17;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Vismara Maria: Urgnano-Spirano (consorzio);

2) Mantovani Olga: San Pellegrino Terme (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 16 marzo 1979

p. *Il presidente*: MELONI

(4998)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Ragusa.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2242 in data 9 dicembre 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello presso il comune di Ragusa;

Atteso che la commissione ed i candidati al concorso sono stati convocati per la data odierna per l'inizio delle prove di esami;

Considerato che il dott. Italo Cicchini, veterinario superiore del Ministero della sanità, nominato componente della predetta commissione, ha fatto conoscere con telegramma di data odierna di non essere disponibile per motivi di salute per partecipare ai lavori della commissione stessa ed ha chiesto di essere sostituito;

Ritenuto che, allo stato, risulta impossibile un rinvio delle prove di esami, stante che sia gli altri componenti della commissione che i candidati hanno già raggiunto la sede degli esami, per cui si rende necessario procedere alla sostituzione del dott. Italo Cicchini;

Visto il telegramma n. 600.1/24457/66/2308 del 21 maggio 1979, con il quale il Ministero della sanità ha designato il dottor Gaetano Saporito in sostituzione del dott. Italo Cicchini, dimissionario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni ed alle province, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gaetano Saporito, primo dirigente veterinario del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, in sostituzione del dott. Italo Cicchini, dimissionario per giustificati motivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Ragusa, della prefettura e del comune di Ragusa.

Ragusa, addì 21 maggio 1979

Il veterinario provinciale reggente: SALERNO

(5119)

OSPEDALE « VILLA MALTA » DI SARNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(1884/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(1885/S)

OSPEDALE CIVILE « MARIA IMMACOLATA - LONGO » DI MUSSOMELI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente medico;

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(1898/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(1877/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di pediatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(1878/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(1879/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio periferico di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(1883/S)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(1886/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(1887/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791630)